

STATUTO ASSOCIAZIONE

"USIENA ALUMNI APS"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita in Siena, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'Associazione denominata "USIENA ALUMNI APS", da ora in avanti denominata anche "associazione". L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Sono "associati fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione: RICCABONI ANGELO, FRATI FRANCESCO, IANTORNO FIORINO PIETRO, DONATI ALESSANDRO, BETTI GIANNI, CAMERA PIERO, GRECO ANDREA, BOTARELLI SIMONETTA, CAMPRIANI ANGELITA, BERARDINETTI MARIA, MARTINI MARCO, MASTI MONICA, AMBRUOSO PATRIZIA IOLANDA, NADDEO MICHELE, CIGNARALE MICHELE, LISO ISABELLA, CERULLI DAVIDE, LARICCHIA CLAUDIA, VENTURA MARINA, GERACI CARMELO SERGIO, LE FOSSE ANTONIO, VALENTE ANDREA, PINCIANI ALESSANDRO e GHIRRI ROSANNA.

2. La sede dell'Associazione è in Siena, in Banchi di Sotto numero 55. Il trasferimento della sede legale all'interno del suddetto Comune, deliberato dal Consiglio direttivo, non comporta la modifica del presente Statuto.

3. Su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell'Assemblea, l'Associazione può articolarsi in Sezioni ed aprire sedi secondarie, anche all'estero.

Articolo 2 - DURATA

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3 - SCOPO ED OGGETTO

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue, di concerto con l'Università di Siena, la missione di essere una forza positiva della società capace di mobilitare le energie migliori delle persone cresciute professionalmente e culturalmente all'interno dell'Ateneo Senese. La "USIENA ALUMNI APS" vuole realizzare una comunità di Alumni che contribuisca, attraverso progetti, attività, studi e scambi, allo sviluppo e valorizzazione dell'Università, degli studenti e della società civile. Nello svolgimento della missione, la "USIENA ALUMNI APS" favorirà lo sviluppo dei rapporti culturali e professionali tra gli Associati al fine di accrescere e rafforzare la base associativa e collaborerà al mantenimento dei contatti fra gli Alumni dell'Ateneo Senese, i Soci (come definiti al successivo articolo 4) ed USIENA ALUMNI APS.

3. L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

4.L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale n. 107 del 19/05/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

5.L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

6. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa:

a) promuovere il senso di appartenenza alla comunità di coloro che hanno studiato presso l'Università di Siena;

b) realizzare iniziative culturali, anche di interesse professionale, artistiche, ricreative, e sportive al fine di diffondere i tradizionali valori di USiena di indipendenza, etica, trasparenza, libertà di espressione, equità, solidarietà e valorizzazione delle diversità, attenzione al merito e allo sviluppo delle capacità individuali, professionalità e tensione alla qualità, responsabilità sociale;

c) favorire lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni;

d) realizzare iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive, anche di interesse professionale, per promuovere l'aggregazione e l'identità di tutti gli Alumni dell'Università di Siena;

e) organizzare seminari;

f) valorizzare l'Università di Siena ed i suoi Alumni in ambito nazionale e internazionale, anche attraverso la collaborazione con gli organi di governo dell'ateneo;

g) stringere collaborazioni con enti pubblici e privati per svolgere la propria attività, anche all'estero;

h) contribuire all'attività di orientamento promossa dall'Università di Siena;

i) favorire processi di internazionalizzazione dell'Università di Siena;

j) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai Soci;

k) promuovere le donazioni dei singoli Soci in favore dell'Università di Siena (o USiena) con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse.

Articolo 4 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE E ISCRIZIONE

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che sono in possesso di un titolo universitario rilasciato dall'Università di Siena che intendano promuovere gli obiettivi statutari nonché gli studenti stranieri che abbiano frequentato insegnamenti dell'Università di Siena in forza di accordi internazionali o borse di studio, o comunque per almeno un semestre.

2. Il numero degli associati è illimitato.

3. Chi, avendone i requisiti, intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo compilando l'apposito modulo on-line sul sito dell'Associazione o sulla piattaforma Almalaurea. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, ove prevista.

Gli associati regolarmente iscritti all'Associazione e in regola col pagamento della quota associativa, se prevista, hanno diritto a partecipare pienamente alla vita associativa nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4. I membri dell'associazione sono distinti, ai sensi del presente Statuto, in associati fondatori, associati ordinari, associati sostenitori.

- Gli associati fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

- Gli associati ordinari sono coloro che versano la quota associativa annuale, nella misura minima definita dal Consiglio Direttivo.

- Gli associati sostenitori sono coloro che versano una quota associativa superiore alla quota associativa annuale definita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo, su proposta del presidente, può attribuire la qualifica di associato onorario a tutti coloro che si sono distinti nel campo della cultura, delle professioni, delle scienze e delle arti; nonché ai professori emeriti. Possono acquisire la qualifica di soci onorari tutti coloro che abbiano rivestito cariche accademiche e che si siano dimostrati "amici" dell'associazione,

contribuendo alla realizzazione delle attività di quest'ultima e offrendole supporto concreto e costante nel perseguimento dei suoi obiettivi specifici; coloro che abbiano contribuito a diffondere la cultura e le tradizioni dell'Università di Siena; chi si sia impegnato a favorire lo scambio di esperienze tra gli Alumni, gli studenti, e più in generale tra tutta la Comunità universitaria; chi abbia promosso eventi o seminari volti a potenziare le attività di formazione e di lancio sia dell'Associazione sia dell'Ateneo; chi abbia dato notizia delle attività dell'Associazione USiena Alumni APS all'interno dei propri network, creando nuove relazioni e coltivando quelle già in essere; chi abbia proposto l'istituzione di borse di studio o chi abbia fatto donazioni all'Associazione o all'Ateneo per mezzo dell'Associazione; chi abbia lavorato, anche dall'esterno, alla definizione di strategie idonee a promuovere la crescita personale e professionale degli studenti; chi, infine, abbia partecipato e partecipi, anche come soggetto esterno, alle iniziative dell'Associazione USiena Alumni APS. La qualifica di associato onorario non attribuisce alcun diritto né dovere nei confronti dell'associazione.

Possono acquisire, inoltre, le seguenti qualifiche di associato, con il solo diritto di essere invitati e partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, salvo che rivestano al contempo la qualità di associato fondatore, ordinario o sostenitore:

- gli associati docenti, ossia tutti i docenti dell'Università di Siena che hanno manifestato la volontà di adesione ad USiena Alumni APS;

- gli associati studenti, ossia gli studenti iscritti all'Università di Siena che hanno manifestato la volontà di adesione.

5. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea l'istituzione di altre categorie di associati. La delibera del Consiglio Direttivo contenente la proposta deve specificare: la descrizione della nuova categoria di associati e i requisiti per accedervi.

6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, ai suoi organi o a singoli associati, o abbia reso dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della domanda di ammissione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della sua successiva convocazione

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Assemblea degli Associati. Il recesso avrà effetto immediato.

I diritti dell'Associato che si renda moroso nel pagamento della quota associativa annuale, se prevista, sono sospesi; in tal caso l'Associato potrà nuovamente godere dei diritti al momento del pagamento della quota dell'anno in corso.

Della sospensione dovrà essere dato atto nel libro degli associati; gli associati sospesi non concorreranno alla determinazione dei quorum dell'Assemblea.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 - ORGANI

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (se nominato).

2. Tali organi possono essere reiterati a livello di singola Sezione, quando istituita.

Articolo 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa purché nel territorio italiano.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e di quello preventivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati.

3. La convocazione avviene mediante comunicazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, pubblicizzata almeno trenta giorni prima, per via telematica, sul sito dell'Associazione.

Il Presidente può consentire l'intervento all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le Assemblee possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi associati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea delibera secondo il principio del voto singolo. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati delle categorie Fondatori, Ordinari e Sostenitori che sono iscritti nel libro degli associati e che abbiano pagato la quota associativa dell'anno in corso. Ogni singolo associato può rappresentare, con delega scritta, non più di tre associati. La delega non può essere conferita né al Presidente dell'Associazione né a membri del Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- approva il programma generale di attività, che il Consiglio Direttivo si occupa di sviluppare e attuare.

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera la costituzione e la cessazione di Sezioni dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea modifica lo Statuto e i regolamenti associativi, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza assoluta dell'Assemblea.

8. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

9. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

10. Quando si riunisce, l'Assemblea nomina al suo interno il Presidente dell'assemblea nonché il Segretario che avrà la funzione di redigere il verbale.

11. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche persone che non sono membri dell'Associazione, purché ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e ne ottengano l'approvazione.

12. L'ordine del Giorno dell'Assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo. Tuttavia qualsiasi membro dell'Assemblea può proporre, sino ad una settimana prima dell'Assemblea, argomenti e interrogazioni da iscriversi allo stesso.

13. Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano o, in caso di collegamento a distanza, con altro mezzo telematico idoneo a verificare l'espressione del voto e, solo su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo ovvero di un terzo dei soci presenti, a scrutinio segreto.

Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo assolve di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 15 (quindici) membri nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate dei quali due quinti scelti da una lista di candidati presentata dall'Università di Siena.

3. I Consiglieri restano in carica 3 (tre) anni, cessano alla data di nomina del successivo Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente. Può essere nominato un Segretario anche non Associato con la funzione di redigere il verbale della riunione. È validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Il Presidente può consentire l'intervento alla riunione e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Consigliere che sia stato assente in maniera ingiustificata a più di metà delle riunioni nel corso dell'anno decade dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

a) nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Le cariche non prevedono oneri a carico dell'Associazione;

- b) promuove le iniziative relative agli obiettivi dell'Associazione, elaborando ed attuando i programmi delle attività;
- c) favorisce la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione;
- d) cura l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione e ne fissa le modalità di funzionamento, recependo le indicazioni dell'Assemblea, di cui attua le deliberazioni;
- e) stabilisce l'Ordine del Giorno delle assemblee;
- f) istituisce o scioglie gruppi di lavoro, fissandone gli obiettivi e designando i componenti;
- g) predispone il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- h) può stabilire una quota associativa;
- i) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- l) propone la costituzione di Sezioni, previa richiesta sottoscritta da almeno 25 soci, e la loro cessazione;
- m) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri. Dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può agire nell'ambito delle delibere approvate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, fatte salve le responsabilità civili e penali nei confronti di terzi di ciascun singolo associato.
3. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Vicepresidente o in assenza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
 - a) propone al Consiglio Direttivo i programmi di attività promossi dall'Associazione;
 - b) cura i rapporti dell'Associazione con l'Università di Siena, con le pubbliche amministrazioni e con i privati;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo;
5. Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
6. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per volontà dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è composto:

1. dal fondo di dotazione iniziale;
2. dalle quote associative, da eventuali donazioni o lasciti che possono anche avere una destinazione specifica, da contributi volontari di associazioni, enti, società, persone fisiche e giuridiche;
3. dai proventi derivanti da iniziative/eventi organizzati dall'Associazione;
4. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
5. da eventuale fondo di riserva nel caso l'Associazione acquisisca riconoscimento giuridico;
6. dagli avanzi di gestione.

Articolo 12 - BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Il bilancio di previsione è presentato all'Assemblea degli Associati dal Consiglio Direttivo per l'approvazione entro il 30 novembre di ogni esercizio sociale.

2. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio sociale, vengono deliberati dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Associazione.

2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 15 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.